



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 8 del 15/12/2023

OGGETTO: Misure per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nei giorni 24 e 31 dicembre 2023.

LA SINDACA

PREMESSO che:

- Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- nella Città di Foggia, come da tradizione sociale, culturale e religiosa, nel corso delle giornate del 24 dicembre (vigilia di Natale) e del 31 dicembre (vigilia di capodanno) il centro cittadino e le zone di aggregazione presenti su tutto il territorio comunale vengono frequentate da numerosissimi cittadini residenti e non residenti, anche di ritorno da altre località per trascorrere nella città di origine il periodo festivo con intenso afflusso di pubblico conseguenti transiti e stazionamenti di numerose persone;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire, per le festività natalizie e di fine anno, le occasioni di incontro interpersonale in un clima festoso e sereno nel pieno rispetto delle regole del vivere civile;

RILEVATO dal Comando di Polizia Locale che:

- l'incremento considerevole di presenze di persone all'aperto sarà, secondo quanto registrato negli anni precedenti, particolarmente concentrato in alcune aree interessate da eventi, attività commerciali e pubblici esercizi di maggior richiamo ubicate nelle zone del centro, ma anche in zone diverse da quelle centrali, come di seguito indicate:
Via Dante Alighieri; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; P.zza XX Settembre (fatte salve le specifiche disposizioni relative alla manifestazione del 31/12/2023 organizzata dal Comune); Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza

Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe; Piazza Cavour; Villa Comunale; Piazza Italia, Piazza Goepfingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D'Addeda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari; Parco san Felice; Parco Campi Diomedei; Parco "Pantarella";

- in relazione a tali aree si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo e per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità e tutela dell'integrità fisica delle persone;
- occorre garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini dei quali si prevede un'affluenza massiva con affollamento tendente alla saturazione delle aree interessate non predeterminabile ed assimilabile ad una folla incontrollabile, in presenza del consumo indiscriminate di bevande alcoliche e della diffusione di musica ad alto volume;
- l'esperienza maturata, in particolare, nella giornata del 24 dicembre 2022 quando, a partire dalla tarda mattinata e fino a pomeriggio inoltrato, si è registrata la trasformazione del centro cittadino in una vera e propria "discoteca a cielo aperto", con migliaia di giovani che, per il probabile consumo di sostanze alcoliche, hanno tenuto comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;
- ridetti comportamenti sono stati favoriti dalla contestuale proliferazione di numerose forme di trattenimento con l'impiego dei c.d. "dj set" e, in alcuni casi con l'allestimento di veri e propri palchi, in mancanza, stante l'assenza di un soggetto organizzatore, delle misure minime di sicurezza, nonché dalla vendita indiscriminata per asporto nell'immediatezza di tali luoghi di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;
- ulteriori profili di rischio sono costituiti: dalla dispersione al suolo di contenitori di bevande in vetro ed in lattina facilmente soggetti a rottura o deformazione e, quindi, alla generazione di detriti taglienti pericolosi per l'incolumità delle persone; dall'utilizzo di petardi e spray urticanti in luoghi naturalmente ed inevitabilmente soggetti ad assembramento in ragione delle ipotesi concrete di situazioni di panico e repentini movimenti della folla tali da determinare cadute e conseguente rischio di schiacciamento o soffocamento;
- si rende necessario vietare:
 - ✓ la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo all'aperto di bevande in bottiglie-bottigliette in vetro, barattoli in latta, bottiglie di acqua in vetro e, comunque, con capacità superiore a 50 ml., precisando che tutte le bevande devono essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile con la precisazione ulteriore che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
 - ✓ la vendita per asporto ed il consumo all'aperto in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con la precisazione che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che

l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine;

- ✓ l'allestimento e lo svolgimento all'aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. "D.J. set" ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all'interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici;
 - ✓ l'utilizzo di petardi e spray urticanti.
- sarebbe altresì opportuno imporre di cessare immediatamente, su disposizione dell'Autorità, i comportamenti vietati e di rimuovere gli allestimenti, le apparecchiature, la strumentazione, eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree indicati nella presente ordinanza. Con avvertenza che la mancata ottemperanza di ridetto ordine sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica. E che l'inottemperanza ai divieti comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500, fatte salve le ulteriori e più gravi sanzioni previste dalla normativa specifica di settore;
 - sarebbe, infine, opportuno richiamare l'attenzione degli esercenti (**pubblici esercizi ed esercizi di vendita**) in merito alla necessità della più rigorosa applicazione del **divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) ai minori di anni 18**, secondo le disposizioni di cui ed all'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come modificato dall'art. 12 del DL. n.14 del 20/02/2017, così come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, fatti salvi i casi in cui la condotta costituisca reato ex art. 689 c.p.;

RILEVATO inoltre che nel dare atto della normativa vigente in materia di circolazione stradale i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ex art. 7 comma 9 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 "tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sui territori" e che "In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco", si rende necessario, quale misura concorrente a garantire l'incolumità dei cittadini, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, ridurre il pericolo per i numerosi pedoni dei quali si prevede l'afflusso presso le aree precitate, disciplinando la circolazione stradale con l'istituzione di aree pedonalizzate temporanee ulteriori rispetto a quelle permanenti già esistenti, in particolare nei tratti viari non pedonalizzati di seguito indicati:

Via Diomede; C.so Cairoli da Via Diomede a P.zza XX Settembre; P.zza Marconi; Via Dante Alighieri; Largo degli Scopari; P.zza XX Settembre; Corso Garibaldi da Via Polare a Corso Vittorio Emanuele II; Corso Vittorio Emanuele II, e piazze adiacenti, da C.so Garibaldi a Via Arpi; Piazza Mercato.

DATO ATTO che:

- il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare tradizionalmente nella giornata del 24 dicembre, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;
- trattandosi di istituzione temporanea limitata ad una sola giornata e ad una fascia oraria ristretta il presente provvedimento ricade tra quelli adottabili dal Sindaco ex art. 54 comma 4 e comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche sotto l'ulteriore profilo di cui all'art. 4 comma 6, laddove si prevede che "In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";

CONSIDERATO CHE dalla situazione sopra descritta emergono i requisiti della contingibilità, in quanto l'intensità del pericolo e il suo livello di eccezionale gravità sono tali da non consentire il ricorso a strumenti giuridici ordinari in grado di prevenire i fenomeni innanzi descritti, e dell'urgenza per l'impellente necessità di adottare con immediatezza, e senza possibilità di differimento, un provvedimento di natura cautelare volto a superare situazioni di degrado e pregiudizio del decoro e

della vivibilità urbana, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della sicurezza urbana e finalizzato a prevenire ulteriori condotte violente e criminose;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito, in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento di eventi pubblici;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

DATO ATTO che è stata effettuata la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata ex art. 54 del TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive modificazioni, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla "safety e security" provvedimenti finalizzati alla limitazione del consumo di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, gli artt. 3, 6 e 7;

ORDINA

1) Nei giorni 24 dicembre 2023 e 31 dicembre 2023 e precisamente:

**dalle ore 10:00 del 24 dicembre 2023 e fino alle ore 00:00 del 25 dicembre 2023;
dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 00:00 del 1° gennaio 2024;**

nelle seguenti vie, e relative traverse, piazze, aree della Città di Foggia:

Via Dante Alighieri; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; P.zza XX Settembre (fatte salve le specifiche disposizioni relative alla manifestazione del 31/12/2023 organizzata dal Comune); Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe; Piazza Cavour; Villa Comunale; Piazza Italia, Piazza Goepingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D'Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari; Parco san Felice; Parco Campi Diomedei; Parco "Pantanella";

SONO VIETATI

- la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo all'aperto di bevande in bottiglie-bottigliette in vetro, barattoli in latta, bottiglie di acqua in vetro e, comunque, con capacità superiore a 50 ml., con la precisazione che tutte le bevande devono essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile e che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.
- la vendita per asporto ed il consumo all'aperto in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con la precisazione che il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire correttamente le bottiglie di vetro e lattine;
- l'allestimento e lo svolgimento all'aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. "D.J. set", ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all'interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici;
- l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, e spray urticanti.

ORDINA altresì

- di cessare immediatamente, su disposizione dell'Autorità di polizia, i comportamenti vietati e di rimuovere gli allestimenti, le apparecchiature, la strumentazione, eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree indicati nella presente ordinanza;
- a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa per l'utenza dei divieti di cui trattasi.

AVVERTE

- che la mancata ottemperanza di ridetti ordini sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica;
- che l'inottemperanza ai divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500, fatte salve le ulteriori e più gravi sanzioni previste dalla normativa specifica di settore;

RICHIAMA l'attenzione degli esercenti (pubblici esercizi ed esercizi di vendita) in merito alla necessità della più rigorosa applicazione del **divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) ai minori di anni 18**, secondo le disposizioni di cui ed all'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come modificato dall'art. 12 del DL. n.14 del 20/02/2017, così come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, fatti salvi i casi in cui la condotta costituisca reato ex art. 689 c.p..

DISPONE

- **l'istituzione temporanea dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del 24 dicembre 2023 delle seguenti aree pedonali:**
Via Diomede; C.so Cairoli da Via Diomede a P.zza XX Settembre; P.zza Marconi; Via Dante Alighieri; Largo degli Scopari; P.zza XX Settembre; Corso Garibaldi da Via Polare a Corso Vittorio Emanuele II; Corso Vittorio Emanuele II, e piazze adiacenti, da C.so Garibaldi a Via Arpi; Piazza Mercato,
Con la restrizione ulteriore rispetto a quelle di cui all'art. 3 comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, estese nella medesima giornata e fascia oraria anche alle aree pedonali già istituite del divieto di circolazione ai velocipedi e veicoli ad essi assimilati;
- l'adozione dei conseguenti provvedimenti di regolazione del traffico e della sosta ed il transennamento delle intersezioni a cura del competente Servizio Mobilità e Traffico;
- la predisposizione e l'installazione a cura del Servizio Lavori Pubblici di barriere di sicurezza anti sfondamento agli accessi delle aree pedonalizzate da posizionarsi in maniera tale da assicurare il transito dei mezzi di soccorso;

DISPONE inoltre:

La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per tutta la durata di validità del medesimo e che sia immediatamente eseguita.

- che Società partecipata AMIU PUGLIA S.p.A. provveda:
 - all'espletamento di un servizio specifico di pulizia e spazzamento a più riprese ed al termine di ciascuna giornata;
 - al posizionamento nelle aree pedonali di contenitori di idonea grandezza e delle varie tipologie al fine della differenziazione dei rifiuti;
- la notifica della presente ordinanza ai pubblici esercizi localizzati nelle aree di interesse delle manifestazioni, così come innanzi individuate, a cura della Polizia Locale.

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e s.m.i.:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Comando di Polizia Locale;
- Il Responsabile del Procedimento è il Comandante di P.L. dott. Romeo Delle Noci;
- Presso il Comando di P.L. è possibile presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Comune di Foggia, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
- Al Comando di Polizia Locale della Città di Foggia;

- Al Questore di Foggia;
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia;
- Al Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia;
- Al Servizio Cultura del Comune di Foggia;
- Al Servizio SUAP del Comune di Foggia;
- Alla Società AMIU PUGLIA S.p.A.;
- Alla Società ATAF;
- Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

nonché per conoscenza:

- Al Segretario Generale del Comune di Foggia;
- All'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni adottate dal presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

LA SINDACA

Maria Aida-Tatiana Episcopo

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale

f.to IL RUP

Dott. Romeo Delle Noci